CAMERA DEI DEPUTATI N. 2704

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, GALBIATI, PACIULLO, CARELLI, CAFARELLI, MICHELINI, BORRI, TANCREDI, CILIBERTI, DAL CASTELLO, CECERE, BARUFFI, MICELI, MENGOLI, MATARRESE, LATTERI, MENSORIO, ALIVERTI, ALTERIO, ALOISE, ARMELLIN, ASTORI, BACCARINI, ENZO BALOCCHI, BERNI, BIAFORA, BIASCI, BIASUTTI, BICOCCHI, BISAGNO, BOI, BONSIGNORE, BORRA, BOTTA, CANCIAN, CARDINALE, CARLI, CASILLI, CARLO CASINI, PIERFERDINANDO CASINI, CASTELLOTTI, CIMMINO, CURSI, CORRAO, CORSI, D'ACQUISTO, D'ANDREA, DEGENNARO, DEL MESE, DIANA, DI GIUSEPPE, DI LAURA FRATTURA, DI MAURO, FARACE, FARAGUTI, FAUSTI, WILMO FERRARI, FORTUNATO, FOSCHI, FOTI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GALLI, GARGANI, GELPI, GIOVANARDI, GOTTARDO, GRIPPO, GUALCO, IODICE, LAMORTE, LA PENNA, ANGELO LA RUSSA, LEONE, LIA, LOIERO, LOMBARDO, LUCCHESI, LUSETTI, MAIRA, MANFREDI, MANTI, MARGIOTTA, MARGUTTI, MASTELLA, MASTRANZO, MAZZOLA, MELELEO, MENSURATI, MOIOLI VIGANÒ, MONGIELLO, MORGANDO, MORI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PAGANO, PALADINI, PATRIA, PERANI, PERRONE, PINZA, PIREDDA, POLIDORO, PUJIA, RICCIUTI, ROJCH, ROSINI, IVO RUSSO, RAFFAELE RUSSO, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SARTORIS, SAVIO, SCAVONE, SCARLATO, GIUSEPPE SERRA, SILVESTRI, SORICE, TABACCI, TANCREDI, TARABINI, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, TUFFI, URSO, VAIRO, VARRIALE, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANFERRARI AMBROSO, ZARRO, ZOPPI

—

Riforma dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché degli organi di autogoverno della scuola e della dirigenza scolastica

Presentata il 25 maggio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I profondi cambiamenti intervenuti nel sistema scolastico pongono l'esigenza di definire una nuova struttura dell'apparato amministrativo, realizzando finalmente il disegno riformatore al quale inutilmente si è tentato di porre mano nel corso dell'ultimo ventennio. Le stesse radicali trasformazioni

intervenute nella società italiana propongono l'esigenza della ricerca di nuovi modelli organizzativi.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, costituisce l'occasione per rendere attuale il discorso.

Le iniziative del Ministro della pubblica istruzione, a norma del suddetto decreto legislativo n. 29 del 1993, saranno l'avvio del processo di riforma. Ciò, tuttavia, non sottrae il Parlamento dal dare una sua risposta, mediante una sua autonoma iniziativa, ai molti e pressanti problemi dell'apparato scolastico, anche per contribuire a meglio delineare le linee di sviluppo del processo di riforma, individuandone i punti di maggiore delicatezza, perché ivi converga il massimo del consenso possibile.

In ogni caso, il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, concernente il riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, pone alcune questioni di principio che occorre preliminarmente sottolineare.

Al di là dell'arido tecnicismo delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 35 del 1993, intese essenzialmente a una migliore utilizzazione del personale della scuola al fine di conseguire una più accentuata razionalizzazione della spesa, alcune riflessioni vanno effettuate circa le modalità attraverso cui si è pervenuti all'emanazione dello stesso decreto legislativo n. 35.

I contenuti di detto decreto sono fissati dall'articolo 2 della citata legge delega n. 421 del 1992, che ha previsto la emanazione di una serie di norme delegate, di cui quelle relative alla scuola costituiscono solo una parte. La maggior parte delle suddette norme hanno contemplato la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, che sono state oggetto di un altro e distinto decreto legislativo, e precisamente il ricordato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Avendo la loro fonte entrambe nel citato articolo 2 della legge n. 421 del 1992, sia la materia del pubblico impiego sia quella concernente la scuola ben avrebbero potuto essere emanate in un unico contesto formale, e cioè con un unico provvedimento. Il Governo, invece, ha effettuato una netta separazione anche di tipo formale, che è di profondo significato. In quanto tale induce ad una riflessione che ha una sua valenza non solo giuridica, ma anche politica.

Disciplinando la materia della scuola con un provvedimento a parte, in effetti, il Governo ha voluto rimarcare l'autonomia della stessa, in senso giuridico, rispetto alla più ampia disciplina del pubblico impiego. Poco importa che esso non tratti argomenti di stato giuridico, o, in senso generale, di princìpi. Da un punto di vista politico, la iniziativa del Governo costituisce un chiaro segnale che va interpretato nella sua giusta dimensione, per le non indifferenti conseguenze che ne discendono. In effetti, la procedura adottata dal Governo (tenere distinti i provvedimenti) costituisce una accentuazione delle caratteristiche del comparto scuola, rispetto agli altri comparti del pubblico impiego. Innanzitutto, le accennate caratteristiche di autonomia si traducono nel riconoscimento di una specificità della funzione docente. Ciò comporta una approfondita riflessione, con riferimento anche ai princìpi posti dall'ordinamento costituzionale. Va ricordato in proposito, per quanto concerne la funzione docente, cui è connessa in particolar modo quella universitaria, che numerose norme sono previste in argomento dalla stessa Costituzione. Più specificatamente, l'articolo 33, primo comma, stabilisce – come è noto – che l'arte e la scienza sono libere, e libero ne è l'insegnamento. Per quanto concerne la libertà dell'insegnamento, alla espressione costituzionale può darsi un duplice significato. Da un lato, il riferimento è al manifestarsi dell'insegnamento stesso, e cioè alla sua esplicazione, che in quanto tale non tollera ostacoli, impedimenti di sorta. In altri termini, l'insegnamento è consen-

tito (*melius*: garantito) senza che vi possano essere divieti o condizionamenti di alcun genere.

In una seconda accezione, può dedursi un diverso significato dell'espressione sopra ricordata, che fa riferimento ai caratteri intrinseci dell'insegnamento stesso.

In relazione a tali criteri, l'insegnamento di per sé è libero, nel senso che non può essere vincolato ad alcun fattore (ideologico, confessionale, eccetera) che ne snaturi l'essenza. In questo secondo significato la libertà dell'insegnamento è sinonimo di autonomia della funzione docente.

La funzione docente si colloca pertanto tra le funzioni essenziali dello Stato a parità di dignità con la funzione amministrativa, legislativa e giurisdizionale, e con la caratteristica della autonomia, garantita a livello costituzionale.

Da quanto sopra discendono le seguenti ulteriori considerazioni, che rendono del tutto peculiare il sistema scolastico. In primo luogo, dal momento che i particolari compiti assegnati alla scuola si esplicano attraverso l'esercizio di una funzione atipica, assimilabile alle altre funzioni autonome nell'ambito dell'ordinamento statuale, alla scuola occorrerà apprestare particolari strumenti affinché possa adempiere alla specifica funzione che essa svolge. D'altra parte, la scuola costituisce essenziale struttura portante della società. Infatti lo sviluppo, anche economico, non potrà attuarsi se non attraverso la scuola, e con la scuola.

L'esplicarsi della predetta funzione tipica non potrà esplicarsi se non in presenza di un progetto generale di riforma che ponga al centro la scuola, e quindi l'ordinamento scolastico. Basti pensare, a titolo di esempio, alle problematiche relative al post-secondario nei riflessi della competenza regionale, alla legge sulla parità per quanto concerne la scuola non statale, ovvero alla questione dell'autonomia o dell'autogoverno della scuola per comprendere la vastità e la complessità delle tematiche che investono non solo la scuola, ma tutto l'ordinamento giuridico, e lo stesso tessuto sociale, tematiche che rendono peculiari le caratteristiche della scuola non solo rispetto a tutto il resto del pubblico impiego, ma anche rispetto alle altre funzioni dello Stato.

Le considerazioni svolte circa il particolare ruolo della funzione docente vengono ulteriormente rafforzate se si riflette sui contenuti della funzione stessa. Ad essa è data costituzionalmente la tutela per ogni critica costruttiva svolta, o per l'elaborazione di qualsiasi teoria filosofica o sociale, o per qualsivoglia approfondimento di ideologie anche minoritarie.

La funzione docente, in altri termini, non si limita mai ad un'asettica preparazione didattica, ma svolge un ruolo fondamentale nella formazione della persona umana e nella trasmissione dei valori civili. Solo a scuola si impara a valutare oggettivamente la realtà, a discernere liberamente la verità, a sviluppare criticamente le capacità di ragionamento, a individuare senza condizionamenti di sorta i valori immutabili insiti nel diritto naturale oltre che in quello positivo.

Resta solo da aggiungere, infine, che il processo di riforma dell'ordinamento scolastico passa anche attraverso la revisione delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione. Si tratta di sostituire la vecchia struttura verticale, risalente da ultimo alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, con una più adeguata struttura orizzontale. Le uniche strutture orizzontali oggi esistenti nell'apparato scolastico sono l'Ufficio studi e programmazione, il Servizio statistico e l'Ispettorato per le pensioni. Tutto il resto è ordinato secondo il sistema detto a canna d'organo, con notevole perdita di efficienza in sede operativa. Le direzioni generali dell'istruzione di I° grado, dell'istruzione classica, dell'istruzione tecnica, eccetera, pur operando ciascuna di essa in settori comuni ad altri uffici (ordinamento, personale, dotazioni di bilancio) hanno distinti apparati, con difficoltà enormi di coordinamento tra di loro.

È giunto il momento, dunque, che il Ministero reale venga alla luce, e che il Ministero formale esaurisca al più presto la sua inutile funzione. Ciò può avvenire solo attraverso un riordino dello stesso,

che si realizzi secondo strutture orizzontali.

Con opportuni aggiustamenti capaci di risolvere soprattutto in periferia il problema delle grandi sedi, e al centro quello di un opportuno coordinamento, il che può avvenire mediante la previsione di una giusta miscela di dipartimenti e di direzioni generali in servizio (fa testo al riguardo la recente riforma del Ministero delle finanze piuttosto che l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) c'è la base per un ormai improcrastinabile provvedimento di riforma che assume caratteristiche prioritarie nei confronti degli altri provvedimenti attesi nel settore della scuola.

Ciò posto, le considerazioni svolte giustificano ampiamente la costituzione del comparto autonomo che si propone. Per quanto concerne il modello di struttura, occorre partire da alcune considerazioni sulle competenze specifiche dell'amministrazione della pubblica istruzione.

Caratteristica peculiare della stessa è quella di atteggiarsi come amministrazione mista, e cioè per un verso come amministrazione di funzioni, e per un altro verso come amministrazione di servizi. Tutto questo trova perfetto riscontro nei criteri posti dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

Pertanto, la duplicità delle dimensioni operative richiede una duplicità di modelli organizzatori: i dipartimenti e le direzioni generali, con all'interno i servizi, secondo lo schema di recente proposto dalla riforma del Ministero delle finanze. Il dipartimento è inteso come una struttura di sostegno alle funzioni di indirizzo, di coordinamento e di sostegno del Ministro della pubblica istruzione. Le direzioni generali (e i servizi) si configurano come strutture operative proposte all'esercizio delle competenze amministrative tradizionali. Tali uffici sono collocati sia al centro che in periferia. Qui operano le strutture regionali, che per i compiti previsti assumono le forme dipartimentali o quelle di provveditorati agli studi. Le articolazioni centrali e periferiche della pubblica istruzione vanno, in ogni caso, considerate strutture di servizio, strumentali al raggiungimento del fine primario dell'istruzione.

La presente proposta di legge prevede anche il rinnovamento ed il potenziamento della struttura distrettuale, sganciandola dal modello burocratico tradizionale, e configurandola con flessibilità rispetto agli obiettivi da perseguire.

Ovviamente il nuovo modello organizzativo-strutturale dei distretti scolastici deve trovare riscontro nella disponibilità finanziaria; non solo è previsto che ai consigli scolastici distrettuali venga devoluto il 10 per cento di tutte le imposte che a qualsiasi titolo vengono pagate sugli immobili compresi nell'ambito della circoscrizione distrettuale, ma sono contemplate anche altre forme di finanziamento di questi organismi. Fra le diverse voci indicate dalla normativa proposta sono previste anche erogazioni e donazioni da parte di imprese pubbliche e private, stanziamenti relativi ai trattamenti economici di incentivazione, di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché una quota-parte del *plafond* economico relativo ai rinnovi contrattuali.

Le innovazioni proposte non avrebbero peraltro nessun significato se non considerassero in pari tempo quella che costituisce l'interfaccia del problema, e cioè la questione dell'autonomia scolastica.

Invero, il decentramento fin qui realizzato è apparso più rispondente a scopi di decongestione amministrativa che ad obiettivi di autonomia reale delle istituzioni scolastiche.

L'attività delle scuole è spesso intralciata da vincoli inutili che paralizzano anche la stessa attività degli organi collegiali.

Già da tempo si è posta, pertanto, la pressante esigenza di consentire uno spazio effettivo di movimento alle scuole stesse e, quindi, efficaci poteri di decisione agli organi collegiali.

La via da seguire gode oramai dell'unanime consenso; essa prende avvio dall'estensione della personalità giuridica a

tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado. Il che comporta il rafforzamento della loro autonomia, organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, conferendole nuove potenzialità.

D'altra parte, la più ampia autonomia costituisce anche occasione di un rapporto più pregnante con le realtà culturali, economiche e professionali presenti nella società.

Ne discende anche un rafforzamento all'autonomia didattica, pur entro una cornice definita di metodo e di risultati a livello nazionale.

In tale quadro normativo, si inserisce il problema della dirigenza scolastica. Per le funzioni svolte, e le conseguenti responsabilità, discende una logica ricollocazione dei presidi e dei direttori didattici, che debbono finalmente veder riconosciuto quel ruolo delicato che l'evoluzione del sistema scolastico fin qui ha ad essi assegnato in via di fatto. In conclusione, il provvedimento di riforma che si propone costituisce un tutto organico, che risponde a varie angolature del problema. Diviso in quattro capi, contiene un complesso omogeneo di norme per settori fondamentali della vita della scuola. Certo, esso richiede l'emanazione di altri provvedimenti non meno importanti, quali la riforma della scuola secondaria superiore, la riforma della scuola materna, la revisione dei programmi e della struttura della scuola media, la riforma degli esami di maturità, eccetera. Peraltro, il metodo di affrontare riforme globali è superato da un pezzo.

Anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è elemento indispensabile per la realizzazione del nuovo modello di unità scolastica.

I nuovi profili professionali, già definiti in attuazione del comma 12 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, ma ancora in attesa di essere recepiti in un apposito decreto del Presidente della Repubblica, rapportano tale personale ad una diversa e più qualificata presenza nei rapporti con i fruitori diretti del servizio.

Occorre procedere per segmenti, spingendo là dove risulta più matura la soluzione del problema. Nel settore dell'apparato scolastico, la soluzione è matura, specie se si considera che il perseguimento del fine primario dell'istruzione è fattore principale di elevazione morale e civile della società, oltre che base fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del Paese. In tal senso, la riforma della scuola deve intendersi prioritaria rispetto alle altre riforme che caratterizzano questo particolare momento storico post-referendario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di attuare in ambito scolastico i princìpi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed allo scopo di accrescere l'efficienza delle relative strutture in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi membri della Comunità europea, l'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione è articolata in uffici per funzioni omogenee, secondo i criteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 ed è organizzata sulla base di criteri di decentramento delle competenze e di autonomia funzionale.

2. Le unità scolastiche sono organizzate secondo il principio della specificità del comparto scuola sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.

ART. 2.

(Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione).

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione è organo di coordinamento complessivo dell'attività del Ministero sulla base degli indirizzi politico-amministrativi del Ministro che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni previste dalle disposizioni generali vigenti in materia di pubblico impiego.

3. Il consiglio di amministrazione è composto dal Ministro della pubblica istruzione, che lo presiede, da un sottosegretario di Stato da questi delegato, dai direttori generali dei dipartimenti e delle direzioni generali, da tre direttori generali regionali, dal capo del servizio ispettivo, dal vice-presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e da tre presidenti dei consigli scolastici distrettuali.

ART. 3.

(Uffici alle dirette dipendenze del Ministro).

1. Sono uffici alle dirette dipendenze del Ministro della pubblica istruzione:

a) l'ufficio di gabinetto, con compiti esclusivi di collaborazione con gli organi di direzione politica per lo svolgimento delle attività di pertinenza, esclusa qualsiasi attribuzione in materia di attività di gestione di competenza dei dirigenti;

b) l'ufficio del coordinamento legislativo, al quale è preposto un responsabile appartenente alle categorie previste dalle norme in vigore;

c) l'ufficio per i servizi dell'informazione e della stampa, cui possono essere addetti estranei all'amministrazione, iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei pubblicisti;

d) l'ufficio ispettivo, con il compito di vigilare sulla piena attuazione degli obiettivi e dei programmi, e delle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, fissati dal Ministro, al quale riferisce ogni tre mesi. All'ufficio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello B.

ART. 4.

(Organizzazione del Ministero della pubblica istruzione).

1. Il Ministero della pubblica istruzione è organizzato, secondo i criteri di

cui all'articolo 1 della presente legge, in dipartimenti e direzioni generali, a seconda che la competenza, come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concerna funzioni finali o funzioni strumentali e di supporto.

2. All'interno dei dipartimenti e delle direzioni generali sono costituiti servizi che provvedono alla gestione di attività unitarie, omogenee o connesse tra di loro. I dipartimenti, le direzioni generali e i servizi si articolano in divisioni.

3. I dipartimenti e le direzioni generali di cui al comma 1 sono:

a) Dipartimento per la programmazione delle risorse ed il bilancio, che comprende:

1) il Servizio per la organizzazione ed il funzionamento della rete scolastica e delle istituzioni educative;

2) il Servizio per la vigilanza amministrativo-contabile su uffici ed enti;

b) Dipartimento dell'ordinamento scolastico e dei processi di innovazione e valutazione, che comprende:

1) il Servizio ispettivo;

2) il Servizio per l'istruzione artistica;

c) Dipartimento delle politiche giovanili, del diritto allo studio, dell'integrazione scolastica e dell'orientamento, che comprende:

1) il Servizio per le devianze giovanili;

2) il Servizio degli alunni, degli scrutini e degli esami;

d) Dipartimento degli scambi culturali, delle relazioni internazionali e delle politiche comunitarie, che comprende il Servizio per la integrazione degli alunni e del personale extracomunitario;

e) Dipartimento per la programmazione formativa delle professionalità per il mercato nazionale, comunitario ed extracomunitario, che comprende il Servizio con compiti di osservatorio sullo sviluppo delle professioni;

f) Direzione generale degli affari generali e del personale, che comprende:

1) il Servizio per il reclutamento, la gestione e il pensionamento del personale;

2) il Servizio per il contenzioso e per il supporto degli organi collegiali;

g) Direzione generale per la gestione del sistema informativo, che comprende il Servizio documentazione e statistica.

4. Ad ogni dipartimento e ad ogni direzione generale è preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B.

5. Ai servizi sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, sette dei quali svolgono anche le funzioni di vice direttore generale.

ART. 5.

(Dipartimenti scolastici regionali).

1. In ciascun capoluogo di regione è istituito un dipartimento scolastico regionale.

2. I dipartimenti scolastici regionali svolgono le seguenti funzioni:

a) raccordo tra funzioni statali e funzioni regionali in materia di istruzione professionale, di diritto allo studio, di politiche giovanili, di orientamento scolastico e professionale e di edilizia scolastica;

b) promozione dei processi di innovazione e loro verifica;

c) promozione delle attività di informazione e di educazione per la lotta alle tossicodipendenze;

d) attività di documentazione e di informazione sulla dinamica dei fenomeni che interessano l'organizzazione del servizio scolastico nell'ambito del territorio regionale, anche con riguardo alle problematiche scolastiche connesse ai flussi migratori ed ai bisogni formativi di cui sono portatori gli emigranti extracomunitari;

e) valutazione del rendimento dei processi scolastici.

3. Per lo svolgimento dei compiti attinenti alle funzioni di cui al comma 2 i dipartimenti scolastici regionali curano i rapporti di collaborazione con la regione, con il commissario del Governo, con l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), con i provveditori agli studi, con le università e con gli altri enti operanti, in ambito regionale, nel settore scolastico educativo.

4. Nell'ambito del dipartimento scolastico regionale è istituito un comitato di programmazione, presieduto dal capo del dipartimento e formato dai provveditori agli studi della regione; è istituito altresì un nucleo per la valutazione del rendimento dei processi scolastici, formato dagli ispettori tecnici in servizio nella sede regionale.

5. Ai dipartimenti scolastici regionali sono attribuiti altresì i compiti inerenti alle funzioni proprie degli uffici scolastici provinciali con riferimento al territorio della provincia nel cui capoluogo hanno sede.

6. Nel rispetto dei criteri generali dettati dal Ministro della pubblica istruzione, il sovrintendente scolastico regionale provvede alla determinazione del calendario scolastico, sulla base delle esigenze poste dalle peculiari caratteristiche socio-economiche e climatiche delle varie regioni. Su proposta dei consigli scolastici distrettuali di cui all'articolo 12 formula proposte al Consiglio nazionale della pubblica istruzione sul piano nazionale di razionalizzazione della rete scolastica e delle istituzioni educative.

7. A ciascun dipartimento scolastico regionale è preposto un dirigente generale di livello C.

ART. 6.

(Provveditorati agli studi).

1. I provveditorati agli studi svolgono, nell'ambito di ciascuna provincia, le seguenti funzioni:

a) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività delle istituzioni scola-

stiche in base agli obiettivi e ai programmi fissati dal Ministro della pubblica istruzione ed alle conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

b) vigilanza amministrativa e contabile sulle istituzioni scolastiche;

c) valutazione del rendimento scolastico, anche sulla base delle relazioni dei competenti organi collegiali;

d) collaborazione con l'IRRSAE per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di aggiornamento del personale dirigente e docente;

e) gestione del servizio informativo provinciale;

f) gestione del personale della scuola, per la parte non attribuita ai dipartimenti scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.

2. Al provveditore agli studi è attribuita l'amministrazione del personale dirigente degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

3. Il provveditore agli studi ripartisce tra i consigli scolastici distrettuali di cui all'articolo 12, in base a criteri fissati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 7, la quota-parte di bilancio assegnata all'ufficio scolastico provinciale.

ART. 7.

(Autonomia di bilancio dei dipartimenti regionali dei provveditorati agli studi).

1. Gli uffici di cui agli articoli 5 e 6 sono dotati di autonomia di bilancio e, per quanto di competenza, gestiscono la quota-parte del bilancio dell'amministrazione riferibile ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio. Il capo dell'ufficio effettua la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati gli aspetti contabili della gestione finanziaria e l'organizzazione interna degli uffici.

ART. 8.

(Istituzione del comparto unico della scuola).

1. Nel quadro della riqualificazione e della rifinalizzazione del rapporto scuola-amministrazione ed al fine di inquadrare in una visione globale i diritti ed i doveri del personale assegnato al funzionamento del sistema scolastico, con la conseguente possibilità di attivare strumenti di mobilità che consentano l'utilizzazione del personale delle istituzioni scolastiche nei distretti e negli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione, è istituito un comparto unico di contrattazione collettiva, formato dal personale della scuola e dal personale dell'amministrazione scolastica.

2. Le dotazioni organiche dei posti delle qualifiche dirigenziali sono definite secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Le dotazioni organiche dei posti delle qualifiche funzionali sono quelle determinate ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35.

4. La copertura delle vacanze di organico è realizzata mediante reclutamento riservato al personale già in servizio presso gli uffici dell'amministrazione.

ART. 9.

(Funzione ispettiva).

1. La funzione ispettiva, quale supporto del Ministero della pubblica istruzione, dei dipartimenti scolastici regionali di cui all'articolo 5 e dei provveditorati agli studi di cui all'articolo 6, è intesa in via primaria ad assicurare l'assistenza tec-

nico-didattica alle istituzioni scolastiche ed educative e la valutazione dei risultati delle attività di istruzione e formazione, con particolare riguardo a quelle svolte in materia di aggiornamento e sperimentazione.

2. Il servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, numero 1), esercita la vigilanza sull'attuazione dei programmi curricolari secondo le linee della programmazione nazionale.

CAPO II

ORGANI DI AUTOGOVERNO

ART. 10.

(Consiglio nazionale della pubblica istruzione).

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ferme restando le competenze di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 582, svolge le seguenti funzioni:

a) stabilisce i criteri per la ripartizione degli stanziamenti di bilancio tra i consigli distrettuali di cui all'articolo 12;

b) approva, su proposta dei sovrintendenti scolastici regionali, il piano nazionale di razionalizzazione della rete scolastica e delle istituzioni educative e delibera circa la soppressione di sedi;

c) indìce periodicamente una conferenza degli assessori regionali competenti per un esame dello stato di attuazione dei programmi di edilizia;

d) predispone il bando-tipo per la copertura delle sedi vacanti e stabilisce in base alle norme vigenti la data per l'indizione dei concorsi stessi.

ART. 11.

(Distretti scolastici).

1. I distretti scolastici di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge.

2. I distretti scolastici di cui al comma 1 sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

3. Ciascun distretto è retto da un consiglio di amministrazione che attua la linea di strategia scolastica nel territorio. Il numero dei componenti è fissato, sulla base della popolazione del distretto, con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1.

ART. 12.

(Consiglio scolastico distrettuale).

1. Il consiglio scolastico distrettuale costituisce l'organo di governo delle unità scolastiche del distretto.

2. Il consiglio scolastico distrettuale è presieduto di norma da un dirigente scolastico ed è composto dai rappresentanti eletti da tutte le componenti della scuola esistenti nel distretto, secondo quote proporzionali indicate nel regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, nonché da rappresentanti del mondo della produzione e degli enti locali esistenti nell'ambito territoriale del distretto.

3. Del consiglio scolastico distrettuale fa parte un rappresentante del provveditorato agli studi.

4. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali eleggono congiuntamente i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 13.

(Attribuzioni del consiglio scolastico distrettuale).

1. Il consiglio scolastico distrettuale di cui all'articolo 12 delibera sugli indirizzi generali di politica scolastica nel territorio. Ad esso spetta il compito di elaborare e di realizzare un piano di interventi

mirati alle problematiche scolastiche del territorio. In particolare tale piano di interventi concerne:

a) convenzioni intersettoriali e interscolastiche e rapporti con il mondo della produzione;

b) progetti di sperimentazione;

c) recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socioculturali;

d) piani di aggiornamento del personale scolastico;

e) educazione permanente e ricorrente;

f) rapporti tra scuola e società;

g) corsi di perfezionamento della rete scolastica;

h) corsi di recupero per studenti in difficoltà;

i) *stages* di integrazione scuola-lavoro.

2. Il consiglio scolastico distrettuale organizza inoltre:

a) i servizi per l'attuazione del diritto allo studio e, in particolare, quelli di refezione e di trasporto degli studenti;

b) i servizi socio-sanitari, riabilitativi e specialistici, a favore dei soggetti handicappati, nonché i servizi per l'educazione alla salute e la prevenzione delle tossicodipendenze;

c) le attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

d) le attrezzature scolastiche e il materiale didattico per le attività culturali, sportive e ricreative degli alunni, nonché per attività che interessino altre scuole o per iniziative di educazione permanente;

e) l'orientamento scolastico e professionale.

3. Il consiglio scolastico distrettuale ripartisce tra le scuole e gli istituti del territorio la quota-parte di bilancio assegnata dal provveditore agli studi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6.

ART. 14.

(Organizzazione del consiglio scolastico distrettuale).

1. Il consiglio scolastico distrettuale si ripartisce in sezioni di attività. Ad ogni sezione di attività sovrintendono uno o più membri del consiglio scolastico distrettuale, a seconda degli interessi e delle esperienze professionali dimostrate, nell'ambito della collegialità decisionale del consiglio stesso.

ART. 15.

(Finanziamento dell'attività del consiglio scolastico distrettuale).

1. Al consiglio scolastico distrettuale è assegnata una dotazione finanziaria composta da:

a) finanziamenti statali:

b) eventuali erogazioni e donazioni da parte di enti e imprese pubbliche e private; tali erogazioni e donazioni non costituiscono reddito imponibile;

c) utili di gestione derivanti da attività formative e culturali svolte nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con realtà sociali esterne alla scuola;

d) stanziamenti relativi ai trattamenti economici accessori collegati direttamente alla produttività individuale e a quella collettiva, di cui al comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

e) eventuale quota-parte del *plafond* economico acquisito dai rinnovi del contratto di lavoro.

2. Per la realizzazione delle attività di competenza dei distretti scolastici è versato direttamente ai distretti scolastici di competenza il 10 per cento di tutte le imposte che a qualsiasi titolo sono pagate sugli immobili compresi nell'ambito dei distretti medesimi.

ART. 16.

(Movimento del personale).

1. I movimenti di personale dirigente, docente e ausiliario, tecnico e amministrativo, di ruolo e non di ruolo, nell'ambito territoriale del distretto, sono disposti dal consiglio scolastico distrettuale con precedenza sul movimento normale.

2. In deroga alle normali procedure il 15 per cento dei posti vacanti nel distretto relativi al personale di cui al comma 1 puo essere coperto per trasferimento da altri distretti o da altre province, in base ai titoli scientifici e didattici presentati al distretto stesso.

3. I provvedimenti relativi sono adottati dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, su parere del consiglio. Il personale interessato è tenuto a permanere nella sede per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso altre sedi.

ART. 17.

(Uffici di segreteria del distretto scolastico provinciale).

1. Al fine di assicurare ai consigli scolastici distrettuali e ai consigli scolastici provinciali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, un servizio di segreteria, il Ministro della pubblica istruzione predispone e approva, con proprio decreto, le relative piante organiche, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Il personale di cui al comma 1 partecipa, su richiesta, al movimento per i trasferimenti nell'ambito distrettuale ed interdistrettuale ai sensi dell'articolo 16.

ART. 18.

(Rideterminazione dei distretti scolastici provinciali).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro

della pubblica istruzione provvede ad una rideterminazione dei distretti scolastici per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla stessa, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. Il distretto scolastico deve comprendere una popolazione non superiore a 150.000 abitanti, che può estendersi fino a 250.000 nelle zone di intensa urbanizzazione.

ART. 19.

(Piano di razionalizzazione delle unità scolastiche).

1. Il consiglio scolastico distrettuale invia al sovrintendente scolastico regionale proprie proposte per il piano di razionalizzazione della distribuzione territoriale delle unità scolastiche mediante accorpamenti di quelle esistenti, con l'osservanza di parametri da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988 n. 426, è abrogato.

ART. 20.

(Conferenza regionale dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali).

1. Al fine di realizzare un rapporto di collaborazione ed il coordinamento fra i distretti scolastici compresi nella regione, il sovrintendente regionale agli studi indice, almeno due volte all'anno, in coincidenza con l'inizio ed il termine dell'anno scolastico, la conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali.

2. La conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali esamina nelle linee generali gli obiettivi fondamentali, il programma di massima e la scala delle priorità tenuti presenti dai singoli

consigli scolastici distrettuali nell'elaborazione dei rispettivi programmi.

3. La conferenza dei presidenti dei consigli scolastici distrettuali analizza i dati relativi all'attuazione dei programmi distrettuali di cui al comma 2.

CAPO III

UNITÀ SCOLASTICHE

ART. 21.

(Autonomia delle unità scolastiche).

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado sono dotati di personalità giuridica ed hanno autonomia didattica, gestionale e organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, in funzione della realizzazione del necessario raccordo tra scuola e società, sia sul piano educativo che sul piano formativo.

2. Le unità scolastiche di cui al comma 1 svolgono funzioni didattiche e formative, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al medesimo comma 1, con esclusione di qualunque scopo di lucro.

3. Le unità scolastiche di cui al comma 1 provvedono all'organizzazione dei servizi di istruzione curricolari ed extracurricolari e, nell'ambito specifico della propria funzione, forniscono altresì i servizi per l'orientamento scolastico e professionale, per l'educazione permanente e per le attività elettive, nonché ogni altro servizio relativo ad attività educative e formative comunque interessanti l'ambito territoriale di competenza.

ART. 22.

(Competenze amministrative, gestionali e didattiche).

1. Le unità scolastiche di cui all'articolo 21 hanno facoltà di stipulare contratti e convenzioni inerenti al loro funzionamento didattico e amministrativo, sulla base delle loro disponibilità finanziarie e

patrimoniali, reperite secondo quanto previsto dall'articolo 24.

2. Alle unità scolastiche di cui all'articolo 21 sono devolute tutte le competenze relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale ad esse assegnato, sia docente sia amministrativo, tecnico ed ausiliario, di ruolo e non di ruolo, anche se assunto sulla base di convenzioni per lo svolgimento di particolari attività, nonché quelle relative alla cessazione dal servizio e al trattamento di quiescenza e previdenza, con esclusione dei provvedimenti relativi al reclutamento, ai trasferimenti del personale di ruolo ed ai provvedimenti disciplinari.

3. Le scuole elementari e le scuole secondarie di primo grado hanno facoltà di aggiungere alle discipline ed ai programmi nazionali altri insegnamenti obbligatori od opzionali oppure attività connesse alle discipline insegnate, nel pieno rispetto sia della continuità del processo educativo sia delle finalità che esso si propone. Le scuole secondarie di secondo grado hanno facoltà di apportare modifiche ai programmi scolastici nazionali limitatamente alle discipline caratterizzanti i vari indirizzi, e sempre che tali modifiche siano finalizzate alla soddisfazione di peculiari esigenze della realtà socio-economica locale.

4. In nessun caso le aggiunte di cui al comma 3 possono comportare la variazione delle ore settimanali previste dalla normativa vigente per l'insegnamento delle discipline previste dai programmi scolastici nazionali.

5. Le unità scolastiche di cui all'articolo 21 possono deliberare di ampliare l'orario scolastico per la realizzazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nei limiti del 10 per cento dell'orario settimanale.

ART. 23.

(Nuove competenze dei consigli di circolo o d'istituto e del collegio dei docenti).

1. Il consiglio di circolo o d'istituto, presieduto dal dirigente scolastico di cui all'articolo 32, in esecuzione delle deci-

sioni del collegio dei docenti di cui al comma 2 del presente articolo e previa istruttoria da parte della giunta esecutiva di cui all'articolo 39, comma 3, delibera:

a) la stipula di convenzioni con altre unità scolastiche al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli IRRSAE, le università e gli istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private, allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

b) le modalità necessarie a rendere efficaci gli interventi degli enti locali, specie per quanto riguarda l'erogazione e la gestione dei servizi che essi sono tenuti a fornire alle unità scolastiche di cui all'articolo 21.

2. Il collegio dei docenti, quale organo preposto al funzionamento didattico dell'unità scolastica, determina l'indirizzo generale dell'azione didattica ed educativa, deliberando il programma degli interventi atti a favorire il sostegno ed il recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socio-culturali, l'orientamento scolastico e professionale, l'educazione permanente e ricorrente, nonché ogni altra iniziativa finalizzata all'impiego ottimale dei servizi extracurricolari di cui all'articolo 27 gestiti direttamente dall'unità scolastica.

3. Il collegio dei docenti di cui al comma 2 ha altresì la competenza di adottare tutte le decisioni necessarie alla realizzazione di quanto stabilito dall'articolo 22, commi 3, 4 e 5, e può formulare, nell'ambito della programmazione didattico-educativa, proposte al consiglio di circolo o di istituto per la stipula di convenzioni con enti, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *a)*.

4. Restano ferme le altre competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

ART. 24.

(Autonomia finanziaria).

1. Le entrate delle unità scolastiche comprendono:

a) il contributo dello Stato, la cui misura deve garantire la parità delle prestazioni essenziali;

b) le tasse di iscrizione ed i contributi a carico degli studenti; i contributi non possono superare un importo corrispondente al doppio dell'ammontare della tassa di iscrizione;

c) i proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per la utilizzazione di strutture e personale;

d) i contributi degli studenti per i corsi post-secondari e le eventuali contribuzioni degli enti locali.

2. Il consiglio di circolo o d'istituto di cui all'articolo 23 provvede alla determinazione dei contributi a carico degli alunni.

3. Le somme corrispondenti al mancato introito a favore dell'erario delle tasse scolastiche sono portate in detrazione agli stanziamenti, relativi alle spese di funzionamento, iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

4. Le unità scolastiche di cui all'articolo 21 possono ricevere anche contributi, legati e donazioni da enti, imprese e privati.

5. Ai fini dell'imposizione sul reddito, i contributi in denaro di cui al comma 4 possono essere dedotti dal reddito complessivo o dedotti ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

6. I bilanci preventivi e consuntivi delle unità scolastiche sono approvati dal consiglio scolastico distrettuale.

ART. 25.

(Organici delle unità scolastiche).

1. Ciascuna unità scolastica è fornita di una propria dotazione organica di per-

sonale docente e non docente. Tale dotazione è determinata in relazione alle necessità derivanti dalle attività curricolari e dalle attività previste agli articoli 21 e 27.

2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 tengono conto altresì delle attività collegate ai servizi di biblioteca, all'uso degli audiovisivi, all'uso delle palestre ed ai servizi di orientamento scolastico e professionale; assicurano altresì la presenza in ciascuna unità scolastica, come parte integrante del personale scolastico, di un medico, di uno psicologo o di un pedagogista.

3. Nell'ambito delle dotazioni organiche delle scuole materne viene assicurata la presenza di assistenti educativi.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce con proprio decreto i criteri per la determinazione degli organici delle unità scolastiche.

5. A salvaguardia della particolare organizzazione di attività che si realizza nell'unità scolastica gli organici di norma hanno validità quinquennale.

ART. 26.

(Forme particolari di mobilità dei docenti).

1. Il consiglio di circolo o d'istituto, sentito il collegio dei docenti, può chiamare docenti di ruolo in servizio presso altre scuole della medesima provincia per coprire posti vacanti nella scuola stessa per le classi di concorso per le quali i docenti sono titolari.

2. I posti coperti per chiamata ai sensi del comma 1 non possono comunque superare il limite massimo del 15 per cento dell'organico complessivo dell'unità scolastica interessata. La chiamata ha di regola durata almeno biennale.

3. La disponibilità del posto che la scuola intende assegnare per chiamata ai sensi del comma 1 è resa nota mediante avviso da pubblicare nell'albo dell'ufficio

scolastico provinciale, contestualmente con l'ordinanza relativa ai trasferimenti e passaggi del personale docente. L'avviso contiene, oltre alle modalità ed ai termini per la presentazione delle domande e della documentazione da allegare, anche l'indicazione dei titoli culturali e professionali richiesti, ivi compresi i lavori di carattere scientifico e le pubblicazioni, che sono valutati da un apposito comitato designato, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti della scuola interessata.

4. La chiamata di cui al comma 1 è effettuata prima dell'attivazione delle procedure relative ai trasferimenti e, comunque, prima dell'accertamento dei posti disponibili per essi.

ART. 27.

(Servizi extracurricolari).

1. Le unità scolastiche hanno la facoltà di fornire, secondo le possibilità garantite dalla loro autonomia funzionale, servizi formativi non finalizzati a corsi curricolari. Tali servizi possono concernere:

a) la formazione e l'orientamento professionale d'intesa con le regioni;

b) attività educative comunque interessanti l'ambito territoriale di competenza e il raccordo col mondo del lavoro;

c) attività del tempo libero, insegnamenti speciali e sperimentali;

d) corsi di recupero delle difficoltà di apprendimento, corsi di sostegno per soggetti handicappati, tossicodipendenti e neurolabili;

e) corsi di rimozione delle difficoltà culturali e degli analfabetismi di ritorno postalfabetici e tecnologici.

ART. 28.

(Responsabilità patrimoniale).

1. La responsabilità patrimoniale nei confronti dello Stato per i comportamenti

dei membri degli organi collegiali sussiste soltanto in caso di colpa, colpa grave o dolo.

ART. 29.

(Pareri dei consigli scolastici provinciali).

1. I pareri dei consigli scolastici provinciali di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, formulati tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali, sono vincolanti per il provveditore agli studi.

2. In caso di mancata formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 1, entro i termini predeterminati da disposizioni normative o amministrative, l'organo competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o della proposta dell'organo collegiale.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione; non si applicano, altresì, quando, per legge o per regolamento, l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.

ART. 30.

(Norme regolamentari).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di esecuzione, in cui, in particolare, sono specificate le modalità organizzative secondo le quali deve essere realizzata l'autonomia delle unità scolastiche.

2. Le modalità di gestione finanziaria, contabile, patrimoniale ed amministrativa sono stabilite con uno schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabi-

lità, da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro; i consigli di circolo e di istituto di cui all'articolo 23 adottano, sulla base di tale schema-tipo, il regolamento dell'unità scolastica di cui all'articolo 21, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell'unità scolastica stessa.

ART. 31.

(Ruolo unico dei dirigenti scolastici).

1. È istituito il ruolo dei dirigenti scolastici, del quale fanno parte tutti i presidi ed i direttori didattici.

2. La dotazione organica dei dirigenti scolastici è determinata ogni tre anni con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. L'organico deve comunque garantire la copertura di tutti i posti previsti dal piano di razionalizzazione della rete scolastica.

3. Qualora dal piano di razionalizzazione di cui al comma 2 risultassero dirigenti scolastici in soprannumero, questi sono utilizzati in ambito provinciale secondo criteri concordati fra il Ministro della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali.

ART. 32.

(Funzioni e compiti del dirigente scolastico).

1. Il dirigente preposto ad un'unità scolastica ha, nell'esercizio delle proprie funzioni, la rappresentanza giuridica della scuola ed assolve alla funzione di promozione, direzione e coordinamento di tutte le attività svolte nel suo ambito.

2. Il dirigente scolastico attende ai seguenti compiti:

a) partecipa a tutti gli organi collegiali operanti nell'unità scolastica e presiede quelli di propria competenza;

b) assicura, nel rispetto della libertà d'insegnamento, il regolare svolgimento dell'azione didattico-educativa dell'unità scolastica, nonché l'attuazione degli adattamenti dei piani di studio nazionali alle specifiche esigenze della realtà socio-economica del territorio, deliberati dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 23, comma 3;

c) cura, sulla base delle delibere del collegio dei docenti, la programmazione degli interventi atti a favorire il sostegno ed il recupero delle emarginazioni e degli svantaggi socio-culturali, a promuovere attività integrative, parascolastiche ed extrascolastiche, progetti di sperimentazione, educazione permanente e ricorrente, nonché ogni altra iniziativa diretta ai servizi extracurricolari di cui all'articolo 27, sottoponendo i relativi progetti al consiglio di circolo o d'istituto nei casi previsti dalla legge;

d) su proposta del collegio dei docenti e previa delibera del consiglio di circolo o d'istituto stipula le convenzioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *a)*:

1) con altre unità scolastiche, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, formativo e sportivo;

2) con la regione, con gli enti locali, i centri di formazione professionale, gli IRRSAE, le università e gli istituti di istruzione superiore, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche e private;

e) cura l'esecuzione delle delibere degli organi collegiali dell'unità scolastica, purché esse non siano in contrasto con la normativa vigente;

f) esercita potestà decisoria su tutte le questioni non soggette a delibera degli organi collegiali;

g) emana istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi, regolamenti e direttive generali del Ministro della pubblica istruzione;

h) cura i rapporti con gli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, con le altre unità scolastiche, con il mondo della produzione,

con la regione, con gli enti locali e territoriali, con i centri di formazione professionale, con gli IRRSAE e con le università, nonché con enti pubblici e privati, anche allo scopo di acquisire la collaborazione di esperti;

i) adotta il regolamento interno dell'unità scolastica, deliberato dal consiglio di circolo o d'istituto;

l) assegna gli insegnanti alle classi, sentite le proposte del collegio dei docenti, e attribuisce al personale insegnante compiti relativi ai diversi servizi organizzati dall'unità scolastica, sulla base delle delibere del collegio dei docenti;

m) controlla il funzionamento dei servizi amministrativi e l'attuazione delle norme legislative e regolamentari di competenza del funzionario amministrativo di cui all'articolo 40;

n) esercita ogni altra attività di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse di tutti i servizi organizzati dall'unità scolastica.

3. Al dirigente scolastico spetta l'emanazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico, alla carriera ed al trattamento economico e di quiescenza del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle diverse qualifiche funzionali appartenenti alle dotazioni organiche dell'unità scolastica nonché l'obbligo di promuovere, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del predetto personale.

4. In caso di assenza o di impedimento del dirigente titolare, la funzione dirigenziale è esercitata dal collaboratore vicario.

ART. 33.

(Accesso ai ruoli dei dirigenti scolastici).

1. L'accesso al ruolo del personale dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 31 avviene mediante concorsi per titoli ed esami.

2. I concorsi di cui al comma 1 sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Ai concorsi possono partecipare i docenti di ruolo, che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo insegnamento di ruolo nell'ordine delle scuole per cui essi concorrono, con esclusione del servizio pre-ruolo riconosciuto ai sensi delle vigenti disposizioni, e che siano in possesso dei titoli di studio previsti dalle norme vigenti.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce quali siano i titoli di servizio, culturali e professionali valutabili e le relative tabelle di valutazione.

5. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli dei singoli candidati prima dello svolgimento delle prove d'esame di cui al comma 6, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un punteggio di almeno 10/20.

6. I candidati ammessi alle prove concorsuali sostengono un esame consistente in un colloquio finalizzato all'accertamento del possesso delle attitudini necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali, della preparazione culturale, didattica ed amministrativa, della conoscenza dei vari aspetti dell'azione dirigenziale nella scuola, dell'ordinamento scolastico e della relativa legislazione.

7. I candidati che nel colloquio di cui al comma 6 riportano un voto di almeno 28/40 sono ammessi alle prove scritte, che si svolgono per tutti negli stessi giorni.

8. Le prove scritte sono due: costituiscono oggetto della prima prova le finalità educative e formative della scuola che si aspira a dirigere; oggetto della seconda prova sono gli aspetti amministrativi e gestionali della funzione dirigenziale, colti attraverso l'analisi di non meno di cinque problemi dei quali dev'essere indicata la soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, in relazione all'attività istituzionale della scuola che si aspira a dirigere.

9. Superano le prove scritte di cui al comma 8 coloro che in esse riportano una media complessiva di 28/40 e che in nessuna delle due prove abbiano riportato un voto inferiore a 12/20.

10. Sono inseriti nelle graduatoria di merito coloro che riportano una votazione complessiva di almeno 66/100.

11. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dal presente articolo sono nominate con decreto del Ministro della pubblica istruzione e sono composte da un presidente, scelto fra i docenti universitari ordinari, da due dirigenti superiori del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno con funzione ispettiva, e da due dirigenti scolastici di ruolo dello stesso ordine di scuola.

12. Il presidente ed i membri delle commissioni possono essere scelti anche fra il personale in quiescenza da non più di tre anni.

ART. 34.

(Anno di formazione dei dirigenti scolastici).

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 33 sono nominati dirigenti in prova e durante il primo anno di servizio sono tenuti a frequentare le iniziative di formazione che il Ministero della pubblica istruzione organizza a livello regionale o provinciale, di regola presso le università o presso istituti di livello universitario.

2. Le attività formative di cui al comma 1, consistenti in lezioni, conferenze, attività seminariali e esercitazioni individuali o di gruppo, aventi per oggetto le varie problematiche attinenti l'attività dirigenziale, devono avere una durata complessiva non inferiore a sessanta ore e devono svolgersi nelle ore pomeridiane o nei giorni in cui è sospesa l'attività didattica; esse si concludono con un colloquio individuale con i responsabili dei corsi, i quali redigono una memoria scritta sull'esito dello stesso, che deve essere tenuta in considerazione ai fini della valutazione del dirigente in prova per la promozione a dirigente titolare.

3. Il provveditore agli studi ha la facoltà di assegnare a ciascun dirigente in prova un tutore scelto fra i dirigenti titolari dello stesso ordine di scuola, considerate le indicazioni della conferenza provinciale dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 39.

ART. 35.

(Valutazione dell'attività dirigenziale).

1. Il provveditore agli studi valuta l'attività dei dirigenti scolastici con atto motivato, adottato non oltre sessanta giorni dal termine di ogni anno scolastico e portato a conoscenza di ciascun interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Nel caso in cui il provveditore agli studi ritenga di non poter assegnare al dirigente le massima qualifica, ne dà motivata notizia alla giunta esecutiva della conferenza provinciale dei dirigenti scolastici di cui al comma 3 dell'articolo 39 la quale, sulla base degli atti posti a sua disposizione, esprime in merito il proprio parere vincolante.

ART. 36.

(Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali).

1. Ferma restando la responsabilità penale e patrimoniale degli impiegati civili dello Stato, i dirigenti scolastici sono responsabili del regolare funzionamento delle unità scolastiche cui sono preposti.

2. Le responsabilità di cui al comma 1 devono essere accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali entro le quali essi esercitano le funzioni dirigenziali, nonché della disponibilità di personale e di mezzi.

3. Nel caso in cui emerga che i risultati dell'attività dirigenziale non siano soddisfacenti per l'inadeguato impiego del personale e dei mezzi, il dirigente scolastico può essere messo a disposizione per la durata massima di un anno; durante questo periodo gli possono essere attribuiti

altri compiti e funzioni, al termine dei quali è reintegrato nell'ufficio e nelle funzioni originarie.

4. Nel caso di recidiva delle carenze di cui al comma 3 o qualora i risultati dell'attività dirigenziale siano negativi per inosservanza delle direttive ricevute o per incapacità nell'impiego del personale e dei mezzi, può esser disposta la restituzione del dirigente scolastico al ruolo di provenienza.

5. Nel corso del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4, che si svolge davanti al consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, deve essere assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, dei dirigenti scolastici a giustificazione del proprio operato.

ART. 37.

(Trattamento economico).

1. Il trattamento economico iniziale dei dirigenti scolastici è rapportato a quello dei professori universitari ordinari a tempo pieno; tale rapporto è determinato a seguito di trattative tra Ministero della pubblica istruzione ed organizzazioni sindacali. Nella stessa sede sono anche determinate:

a) le successive classi di stipendio in considerazione dell'anzianità di servizio e dei trattamenti economici all'atto dell'inquadramento nel ruolo dirigenziale;

b) l'entità dell'indennità d'istituto, in considerazione degli effettivi carichi di lavoro, della tipologia e della dimensione dell'unità scolastica e della quantità e qualità dei servizi organizzati nel suo ambito.

ART. 38.

(Inquadramento del personale direttivo della scuola nel ruolo unico dei dirigenti scolastici).

1. I presidi ed i direttori didattici in servizio alla data di entrata in vigore

della presente legge sono inquadrati nel ruolo dei dirigenti scolastici di cui all'articolo 31.

2. L'anzianità nel ruolo di cui all'articolo 31 è determinata tenuto conto del servizio prestato nel ruolo di provenienza ed altresì di quello prestato nel ruolo docente e già riconosciuto nel ruolo direttivo.

ART. 39.

(Conferenze provinciali dei dirigenti scolastici).

1. Sono istituite le conferenze provinciali dei dirigenti delle unità scolastiche, con articolazione per ordini e gradi di scuole, quali organi consultivi permanenti finalizzati allo scambio delle conoscenze e dei risultati delle attività curricolari, sperimentali e libere in svolgimento nelle unità scolastiche, con particolare riferimento a quelle aventi carattere innovativo.

2. Le conferenze provinciali di cui al comma 1 presiedono anche all'organizzazione e gestione dell'aggiornamento e collaborano alla formazione dei dirigenti in prova.

3. Ogni conferenza provinciale elegge una giunta esecutiva che dura in carica tre anni, i cui lavori sono coordinati da un presidente, eletto dalla stessa, che resta in carica per tre anni.

ART. 40.

(Direttore dei servizi amministrativi).

1. L'attività amministrativo-contabile dell'unità scolastica è di competenza del funzionario amministrativo con la qualifica di direttore dei servizi amministrativi.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41.

(Trasferimento allo Stato di oneri a carico degli enti locali).

1. Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario, dipendente dagli enti locali, in servizio di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali alla data del 1° gennaio 1989, è trasferito, previa opzione, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale ed inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti.

2. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 e conserva le posizioni economiche da esso già acquisite e, a tal fine, è collocato nella classe di stipendio del livello retributivo spettante. Ad esso sono attribuiti aumenti periodici tali da assicurargli un trattamento economico pari a quello in godimento.

3. Sono trasferite allo Stato le seguenti spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche:

a) fornitura di arredamento e di materiale didattico, scientifico, di cancelleria e di pulizia;

b) manutenzione ordinaria dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua;

c) impianto ed esercizio del telefono.

4. I beni mobili di proprietà degli enti locali, forniti alle scuole in attuazione di obblighi inerenti agli oneri trasferiti allo Stato ai sensi del presente articolo, rimangono in uso, a titolo gratuito, alle scuole cui sono stati destinati alla data di entrata in vigore della presente legge.